



COMUNE DI CORSANO

(Provincia di Lecce)

73033 via Della Libertà – Tel. 0833/531170 – 531190 – Fax: 0833/531122 – C.F. 00392220752

www.comune.corsano.le.it pec: comune.corsano@pec.rupar.puglia.it

Nr. 15 registro deliberazioni

Seduta del 29-04-2016

COPIA di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	Tariffe, aliquote e detrazioni anno 2016
-----------------	---

L'anno **duemilasedici**, addì **ventinove** del mese di **aprile** alle **ore 19:30** nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Straord.urgenza** ed in seduta **Pubblica di Prima** convocazione, partecipata a norma di legge.

Risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:

CONSIGLIERI		CONSIGLIERI	
MARTELLA Biagio	P	CHIARELLO Biagio Luigi	P
NICOLI' Antonella	P	SCARCELLA Biagio	P
BELLO Cosimo	P	CAZZATO Biagio	P
BLEVE Antonella	P	DE GIORGI Fernanda	A
RAONA Biagio	P	PALUMBO Biagio	P
LIBERTI Simona	P	RUSSO Stefano	A
CIARDO Pierluigi	P		

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **Ing. Biagio MARTELLA**, IL PRESIDENTE. Partecipa IL SEGRETARIO del Comune **Dr. Pierluigi CANNAZZA**.-

PARERE DI Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

Esaminata la proposta con riferimento:

- Al rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;
- Alla correttezza e regolarità della procedura;
- Alla correttezza formale nella redazione dell'atto;

ESPRIME PARERE Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dr. Vito Antonio LISI

Data 27-04-2016

PARERE DI Regolarita' contabile

Il Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

ESPRIME PARERE Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dr. Vito Antonio LISI

Data 27-04-2016

IL consigliere Chiarello illustra la proposta in atti.

Il consigliere Palumbo rivolgendosi al consigliere Raona, ricorda quando in passato qualsiasi aumento della pressione tributaria comportava un dibattito consiliare acceso.

Il consigliere Raona riferisce di ricordare bene quel periodo: è il gioco delle parti.

Oggi, continua, è d'accordo sull'aumento della pressione tributaria poichè se l'assessore alla partita riferisce che occorre quadrare i conti per poter portare avanti una progettualità, io consigliere di maggioranza devo accettare questo maggiore sacrificio.

Il Consigliere Chiarello evidenzia le difficoltà dell'amministrazione locale che sempre più è impossibilitata da un non chiaro quadro normativo a poter avere una gestione oculata delle esigenze previsionali.

Il consigliere Palumbo, per dichiarazione di voto, riferisce che quello che voleva sentire lo ha sentito.

Il consigliere Raona, per dichiarazione di voto, riferisce che il consigliere Palumbo confonde la progettualità con il Bilancio di Previsione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dispone che al bilancio di previsione sono allegati le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

CONSIDERATO che il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote e le detrazioni dei tributi locali è stabilito entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione.

ATTESO che il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2016 da parte degli enti locali è differito al 30 aprile 2016;

PRESO ATTO che la Legge di Stabilità 2016, Legge 28.12.2015 n. 208, in particolare, il comma 26 dell'art. 1, obbliga, in via generale, salvo eccezioni (pre-dissesto o dissesto per gli enti locali), tra cui non rientra il Comune di Corsano, a mantenere la pressione fiscale, salvo che per la TARI, in misura non superiore a quella determinata nel 2015;

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di Servizi comunali;

VISTO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a Finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

COMPONENTE IMU:

VISTO:

- l'art. 1 comma 10 lettera b) della Legge n. 208/2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, che prevede la riduzione del 50% per l'imposta sulle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;”.
- l'art. 1 comma 13 della legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 che prevede l'esenzione IMU dei terreni agricoli ricadenti nei comuni svantaggiati di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: : a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. “

VISTA la Deliberazione n. 57 del 31.07.2015 con la quale veniva stabilito, per l'anno 2015, con riferimento all'Imposta Municipale Propria - IMU:

1) Aliquote:

•**ALIQUOTA 3,5 per mille**

per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze

•**ALIQUOTA 10,60 per mille**

per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014;

•**ALIQUOTA 10,60 per mille**

per tutti gli altri immobili ed aree edificabili;

•**ALIQUOTA 7,60 per mille per la categoria B7 (Cappelle ed oratori)**

•**ALIQUOTA 7,60 per mille per i terreni agricoli.**

2) versamento minimo in Euro 4,00 per anno;

3) Detrazioni: per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro

200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

COMPONENTE TASI:

VISTO l'art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016, che prevede l'esenzione TASI sulla prima casa, delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 31.07.2015 con la quale veniva stabilito, per l'anno 2015, con riferimento al Tributo sui Servizi Indivisibili - TASI:

1) Aliquote:

• **ALIQUOTA 2,15 per mille**

Abitazioni Principali e relative Pertinenze, diverse dalle categorie A/1, A/8, A/9 come definite dall'art. 11 (Parte TASI) del Regolamento IUC.

• **ALIQUOTA 2,5 per mille**

Abitazioni Principali e relative Pertinenze, per le categorie A/1, A/8, A/9, come definite dall'art. 11 (Parte TASI) del Regolamento IUC.

• **ALIQUOTA "0" (zero) per mille**

per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per le aree edificabili;

2) versamento minimo in Euro 4,00 per anno;

3) Detrazioni: dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 15,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, Euro 15,00 per ciascun figlio che risulti dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fiscalmente a carico e minore di 26 anni;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO il parere "Favorevole" espresso ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. n. 267/2000, tenuto conto:

- a) del rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;
- b) della correttezza e regolarità della procedura;
- c) della correttezza formale nella redazione dell'atto;

ACQUISITO il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”.

Con n. 9 voti favorevoli (Maggioranza) e 2 contrari (Minoranza)

DELIBERA

- 1) Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Di confermare per l'anno 2016 l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF vigente nell'anno 2015 pari allo 0,8%;
- 3) Di confermare per l'anno 2016, con riferimento alle componenti IMU e TASI della IUC, le aliquote, il versamento minimo e le detrazioni previste per l'anno 2015, come meglio esplicitate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, fatte salve le riduzioni in materia di IMU sulle abitazioni in comodato e le esenzioni in materia di IMU sui terreni agricoli e TASI sull'abitazione principale, previste dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016);
- 4) di dare atto che non risultanecessario procedere all'individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2016, tenuto conto della mancanza in Bilancio di entrate derivanti da detto tributo.
- 5) di confermare le tariffe di imposte, tasse e servizi in vigore come determinate dalla Giunta Comunale o precedentemente in vigore, comprese le tariffe per i servizi a domanda individuale, dando atto che qualora le tariffe non risultano modificate si applicano anche per gli anni successivi ai sensi dell'art. 1 comma 169 della Legge 27.12.1996 n. 296.

Successivamente con n. 9 voti favorevoli e 2 contrari (Minoranza) il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/200

Il presente verbale viene così sottoscritto;

IL PRESIDENTE
F.to Ing. Biagio MARTELLA

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Pierluigi CANNAZZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124, 1° comma, del D.Lgs. n.267/2000, sarà pubblicata all'Albo online del Comune di Corsano il 06-05-2016 , ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.-

Dalla Residenza Municipale, addi 06-05-2016

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Pierluigi CANNAZZA

ESECUTIVITA'

A norma del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000, si attesta che la presente deliberazione,

[] ai sensi dell'art. 134 – 3° comma (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione)
[X] ai sensi dell'art. 134 – 4° comma (immediata esecutività)

è esecutiva dal 16-05-2016

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Pierluigi CANNAZZA